



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI
UFFICIO SCOMMESSE E GIOCHI SPORTIVI A TOTALIZZATORE

R.U. n. 9713 del 31 gennaio 2017

VISTO l'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale prevede che "In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici in attuazione dell'articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per assicurare la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché delle fasce sociali più deboli e dei minori di età, a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione";

VISTA la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e monopoli del 5 gennaio 2015 con la quale è stato approvato lo schema di domanda di regolarizzazione fiscale per emersione ai sensi dell'art.1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n.190;

VISTA la determina del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 4084 del 15 gennaio 2015 di approvazione dello schema di disciplinare per la raccolta delle scommesse, mediante concessionario di stato, di cui all'articolo 1, comma 643, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

CONSIDERATO che il Sig. Cerullo Antonio, titolare del punto sito in Casal di Principe (CE), Corso Dante, 116/126, in data 2 febbraio 2015, ha presentato dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione di cui all'articolo 1, comma 643, lettera a) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dichiarando di voler effettuare la raccolta delle scommesse quale punto aggiuntivo della rete del concessionario di Stato Giocopolio s.r.l., concessione n. 4524, che ha controfirmato, in segno di adesione, la suindicata dichiarazione;

ATTESO che, in data 2 marzo 2015, il Sig. Cerullo Antonio ha sottoscritto il disciplinare per la raccolta delle scommesse mediante concessionario di Stato, di cui all'articolo 1, comma 643, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, atto sottoscritto per accettazione anche dal citato concessionario Giocopolio s.r.l.;

VISTO il titolo autorizzatorio n. 2015/A1529/GIOCHI/SCO emesso in data 26 febbraio 2015, con il quale il Sig. Cerullo Antonio, quale titolare del punto sito in Casal di Principe (CE), Corso Dante, 116/126, avente codice n. 92014, è stato autorizzato alla raccolta delle scommesse attraverso il concessionario di Stato Giocopolio s.r.l.;

ATTESO che il concessionario Giocopolio s.r.l., in data 29 dicembre 2015, aveva richiesto l'annullamento del suddetto titolo autorizzatorio e che, con istanza n. A164524P6 del 22 febbraio 2016, ha chiesto il rilascio di un nuovo titolo abilitativo per il punto di raccolta n. 92014, autorizzato con titolo n. 2016/A1662/Giochi/SCO del 24 febbraio 2016;

VISTA la nota R.U. n. 124502 del 16 dicembre 2016, con la quale è stato avviato al procedimento di decadenza, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/90, per il punto di raccolta n. 92014, non avendo lo stesso, alla predetta data, ancora iniziato l'attività di raccolta delle scommesse a mezzo del totalizzatore nazionale;



ATTESO che il Sig. Cerullo, titolare del punto di raccolta in questione, non ha presentato memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento entro il termine concessogli;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 6 del disciplinare sottoscritto in data 2 marzo 2015, il gestore è tenuto a garantire la continuità del servizio della raccolta dei giochi pubblici presso il punto di raccolta e che, in forza dell'art. 7, lett. a) del medesimo disciplinare, egli deve garantire la continuità del predetto esercizio, obblighi che non sono stati rispettati;

DECRETA

per i motivi indicati in premessa, la decadenza, a far tempo dal giorno 3 febbraio 2017, del diritto alla raccolta delle scommesse per conto del concessionario di Stato Giocopolio s.r.l. (conc. n. 4524) del Sig. Cerullo Antonio, per il punto di raccolta sito in Casal di Principe (CE), Corso Dante, 116/126, avente codice n. 92014.

Per l'effetto, deve intendersi revocato il titolo autorizzatorio n. 2016/A16162/GIOCHI/SCO emesso in data 24 febbraio 2016.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall'art. 3, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Roma, li 31 gennaio 2017

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Pietro FERRARA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DLgs 39/93